

## Firenze, 22 febbraio 2006

Il giudice di pace di Firenze, Agata Trimarchi, ha sentenziato contro l'Enel e a favore dell'Aduc nella causa pilota che aveva intentato al gestore per farsi rimborsare in modo forfettario i danni subiti in seguito al black-out del 28 settembre 2003 che tenne spenta l'Italia per quasi una giornata.

La difesa dell'Aduc era affidata all'avv. Anna Maria Fasulo, coordinatrice dello studio legale dell'associazione.

La sentenza n. 787/06 del 14/2/06 è stata presa secondo diritto (articolo 113 cpc), quindi decisa nel merito e non esclusivamente sullo specifico caso del denunciante, facendo riferimento a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'articolo 1342 cc.

È stato quindi riconosciuto il diritto alla tutela del consumatore, nell'ambito di un più generale "rilevante interesse pubblico" a cui il monopolista (qualunque sia la propria veste formale) si deve attenere. Perciò questa sentenza diventa importante come punto di riferimento giurisprudenziale per tutti coloro che, avendo messo in mora il loro gestore (700 mila quelli che a suo tempo lo segnalano all'associazione), abbiano proseguito in giudizio o lo intendano fare ora.

Nello specifico, l'Enel spa, che aveva cercato di scaricare le responsabilità del caso sul Gestore della Rete di trasmissione Nazionale (GRTN), viene invece riconosciuta come attrice principale: una serie di società - per la gestione della rete, per la stipula dei contratti con gli utenti, per la produzione, ecc. - sono

tutte controllate dalla medesima spa. Nello specifico il contratto è di somministrazione di tipo continuativo, dove l'Enel si è assunta "l'impegno di soddisfare i bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole... il somministratore assume sopra di sé... anche i rischi della fornitura, costituendo, questa, l'alea normale del contratto a prestazione futura".

Nel contratto c'è "l'obbligo di mantenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, ... adempimento che non è stato osservato nella circostanza". "... nessuna prova emerge per escludere responsabilità di Enel Distribuzione nella fase di riattivazione del sistema: prova essenziale per escludere... il diritto di risarcimento: ... il cosiddetto impegno di potenza... configura al pari di quello inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea, ma continuata...".

Per il danno "... deriva la sussistenza di un danno esistenziale, consistente nel non aver potuto, ovviamente, in considerazione di tutto ciò che comporta attualmente l'assenza di energia elettrica, attendere ad alcune delle attività abituali (e, inoltre, senza alcuna certezza sull'eventuale prolungarsi dell'interruzione...) con la dovuta serenità.

Per la quantificazione del danno non si dà "luogo ad un giudizio di equità bensì ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale".

Il giudice ha quantificato il danno esistenziale in 20,00 euro di risarcimento ed ha compensato le spese degli avvocati delle parti.

